



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile

Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 17422/2013 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo-vendita”

VERTENTE

TRA

SOCIETA' × × × I srl, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Tullio Zanchi, Giulia Barbanti e Aldo Fonti

-Attrice/opponente-

E

Y Y Y I srl, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio A. Francois;

-Convenuta/opposta-

E

Z Z Z I srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Maurilio Raimondi e Silvia Pinto

-Terza chiamata-



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 29.7.2013 il Tribunale di Firenze emise decreto ingiuntivo in forza del quale intimò alla Società *XXXX* srl di pagare alla *YYY* srl la somma di € 30.792,46, oltre interessi e spese.

Dedusse parte ricorrente *YYY* srl, a fondamento della propria pretesa creditoria, di aver fornito *pellame vario* alla Società *XXXX* srl per complessivi € 36.610,6 e che, a seguito di contestazioni da parte dell'acquirente in ordine a vizi e difetti della merce alienata, aveva concordato con questa il ritiro di parte della merce difettosa, emettendo nota di credito per € 5.818,15 e risultando pertanto creditrice dell'importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la SOCIETA' *XXXX* \ srl, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:

- 1) nullità del decreto per illeggibilità della firma del giudice;
- 2) insussistenza del credito preteso da parte ricorrente per la presenza di vizi e difetti nel pellame acquistato che lo rendevano inidoneo all'uso pattuito.

Infatti, proseguiva parte opponente, *XXXX* srl aveva ricevuto da Hugo Boss un ordinativo di 10.598 paia di calzature finite che, per espressa indicazione del committente Hugo Boss, avrebbero dovute essere realizzate con materiale acquistato dalla Ingropelli srl e che, sempre secondo direttive della Hugo Boss spa, avrebbe dovuto rispondere alle caratteristiche merceologiche e tecniche imposte dal committente, secondo un capitolato approvato da tutte le parti, ivi compresa la Ingropelli, e che comunque avrebbe dovuto essere conforme a legge.



In conseguenza di tale ordinativo, nell'Ottobre 2012 la ~~XXXX~~ srl aveva acquistato dalla Ingropelli srl mq 190 di articolo Fodera Capra colore Cipria, mq 898 di articolo Incrociato colore Cipria, mq 270 di articolo Capra Colore Cognac.

Tuttavia in parte di tale pellame, e precisamente nell'incrociato colore cipria, era stata riscontrata dalla Hugo Boss spa la presenza di Cromo esavalente oltre i limiti della normativa DIN EN ISO 17075 ed UNI 10594, mentre nella restante parte del pellame, quale la fodera capra colore cipria e capra colore cognac, era stata rinvenuta la presenza di Cromo estratto come metallo pesante in soluzione di sudore acido artificiale sopra il valore minimo richiesto sia rispetto alla normativa che regola i pellami per calzatura, sia rispetto al capitolato Hugo Boss spa.

La ~~XXXX~~ a srl aveva pertanto bloccato la produzione di scarpe e fatto eseguire delle analisi sia sulle calzature che sul pellame, ed era emersa la presenza, appunto, di Cromo Esavalente VI in quantità superiore a quella prevista dal capitolato imposto dalla Hugo Boss spa e a quella normativamente consentita.

Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.

Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale la condanna di parte ricorrente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'acquisto del pellame non idoneo all'utilizzo pattuito.

Si costituiva la ~~XXY~~ srl la quale, contestando quanto *ex adverso* dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Sosteneva che il materiale fornito alla opponente non era viziato, come peraltro era emerso da analisi fatte svolgere sul pellame restituito dalla Calzaturificio ~~XXX~~ srl e per il quale era stata emessa nota di credito.

Contestava, inoltre, la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice.



Chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda avanzata in via riconvenzionale.

Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata alla chiamata della società dalla quale aveva acquistato il pellame poi rivenduto alla opponente per essere da essa manlevata in caso di soccombenza.

Si costituiva la ~~ZZZ~~ srl la quale eccepiva in via preliminare la decadenza e prescrizione della ~~YYY~~ srl garanzia per vizi e sosteneva, quanto al merito, di aver alienato pellame non difettoso.

La causa, istruita con produzione di documenti e prova per testi, sulle conclusioni della parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'1.3.2018, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.

Preliminarmente va osservato che il motivo di opposizione riguardante la nullità del decreto ingiuntivo per illeggibilità della firma è destituito di fondamento, posto che la illeggibilità della firma non costituisce nullità del provvedimento emesso dal giudice, quando questi possa essere individuato.

Nel caso in questione il decreto ingiuntivo reca effettivamente una firma poco leggibile sotto la intestazione *Il Pres.*, in tal modo dando conto che il provvedimento monitorio venne emesso dal Presidente.

Quanto al merito, e relativamente al rigetto dell'opposizione, valgano le seguenti considerazioni.

Può ritenersi provato che il pellame acquistato dalla Calzaturificio ~~XXX~~ srl fosse viziato al tempo dell'acquisto poiché conteneva Cromo esavalente oltre i limiti



qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass. n. 23345/2009; Cass. n. 9517/2002).

Tuttavia si ritiene che tale rifiuto, opposto da parte attrice, sia da considerarsi contrario a buona fede (ultimo comma del citat art. 1460 cc) posto che- come *supra* rilevato- è stato sufficiente trattare il pellame con il prodotto *Top Fix VI* per eliminare in via definitiva il vizio relativo alla presenza di Cromo esavalente e rendere in tal modo il pellame pienamente utilizzabile.

Si badi che le spese per tale trattamento sono state affrontate dalla Ingropelli, sicché, sotto tale profilo, nulla può reclamare parte attrice a titolo risarcitorio.

Si ritiene che anche le altre voci risarcitorie- tutte compendiate nella relazione tecnica prodotta da parte attrice a supporto della propria richiesta di danni- sono o infondate o prive di supporto probatorio.

Si scrutineranno le singole poste risarcitorie pretese da parte attrice/opponente.

a) “costo di montaggio e smontaggio” delle calzature: costo della manodopera diretta che ha operato sui procedimenti di smontaggio delle calzature e successivo nuovo assemblaggio (stimato in euro 48.377,55): la voce di danno risulta incomprensibile, poiché non risulta che la società abbia sopportato un costo suppletivo rispetto a quello necessario per remunerare i propri dipendenti;

b) “costo di materiali”: prodotti acquistati per l'assemblaggio delle calzature dopo la bonifica, non riutilizzabili dopo il primo utilizzo (euro 12.981,63).

Sotto tale profilo, parte opponente lamenta che le calzature, risultate finite col materiale viziato, furono smontate, per essere trattate e bonificate con il prodotto *Top Fix VI*.

Nel procedere a tale operazione, tuttavia, fu necessario acquistare nuovi accessori perché quelli utilizzati in precedenza, dopo lo smontaggio, risultarono inutilizzabili, con conseguente esborso per acquisto di nuovi accessori.



normativamente imposti nonché presenza di Cromo estratto come metallo pesante in soluzione di sudore acido artificiale sopra il valore minimo richiesto sia rispetto alla normativa che regola i pellami per calzatura, sia rispetto al capitolato Hugo Boss spa (si vedano, al riguardo, le mail della Hugo Boss prodotte da parte attrice ed il test report, fatto eseguire su parte del pellame, dalla stessa prodotto quale doc. 7; quanto alla sussistenza dei vizi si vedano, altresì, i risultati fatti eseguire dalla attrice presso il laboratorio Certest di Ponte a Egola).

Tuttavia, per espressa ammissione di parte attrice, il vizio e/o difetto che affliggeva il pellame venne emendato, su suggerimento della Hugo Boss spa, mediante l'utilizzo di un prodotto, denominato *Top Fix VI*, che comportava la riduzione del valore di Cromo esavalente e rendeva i materiali trattati **conformi** alla normativa (pag. 3 comparsa conclusionale).

Il prodotto venne acquistato dalla ~~YYY~~ *YYY* che si assunse il relativo costo, e ciò consentì alla Calzaturificio ~~XXX~~ di portare a compimento la produzione delle scarpe per la Hugo Boss spa, ancorché con un ritardo di tre mesi sui tempi di consegna concordati e dopo aver eseguito una complessa opera di smontaggio e riassettaggio delle calzature già prodotte.

Ora, è indubitabile che il compratore, accertata la presenza di vizi e/o difetti in ordine alla *res* compravenduta, possa rifiutarsi di pagare il corrispettivo, opponendo l'eccezione di inadempimento ex art 1460 cc.

E' stato infatti affermato, al riguardo, che «la parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 cod. civ. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto-l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in



La voce di danno sarebbe di per sé risarcibile- quale conseguenza diretta dell'inesatto inadempimento di parte convenuta, necessaria per emendare i vizi riscontrati- tuttavia parte opponente non ha fornito alcuna prova in ordine agli esborsi sostenuti per l'acquisto dei materiali(in termini di prova dell'effettivo pagamento);

c) “costo dei test” effettuati sulle calzature (danno da perdita di risorse e da costo dei test) (euro 3.129,73): anche in tale caso non risulta la prova degli effettivi pagamenti eseguiti;

d) “costo del fermo fabbrica” ossia il danno relativo ai tempi di stop della produzione dovuti alla verifica della salubrità dell'intero complesso produttivo, delle condizioni dei macchinari, agli assetti della logistica necessaria all'installazione di un macchinario di aspirazione posto al centro della zona produttiva della ditta (euro 9.678,27): la voce non risulta provata relativamente al *quantum*;

e) “costo degli interventi in azienda” consistente nelle opere realizzate da personale interno all'azienda (euro 2.400,00): la voce di danno risulta poco intelligibile, posto che l'utilizzo di personale interno, in assenza di straordinari, non costituisce un costo aggiuntivo;

f) “costo finanziario dell'operazione”, ossia il costo della provvista della commessa in questione per il periodo di differimento della consegna e della conseguente fatturazione (euro 11.805,13): non è emerso che dal differimento della consegna delle scarpe ad Hugo Boss spa parte attrice abbia subito alcun pregiudizio economico;

g) “abbassamento del rating bancario” ossia il danno subito dalla società a causa dell'abbassamento del rating bancario causato dal mancato flusso finanziario in entrata del valore complessivo della commessa (stimato in euro 50.000): la voce risarcitoria risulta poco comprensibile, in quanto non è dato



sapere quale sia il *flusso finanziario in entrata* che sia mancato alla opponente, quando era questa a dover pagare il materiale ricevuto dalla Ingropelli.

Conclusivamente, l'opposizione proposta va rigettata, e con essa la domanda riconvenzionale spiegata.

Su parte attrice/opponente graveranno anche le spese sostenute dal chiamato in causa, posto che «attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo al giudizio con una pretesa infondata, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo, chiamato a titolo di garanzia impropria, vanno poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria»(Cass. n. 6514/2004; si veda, altresì, Cass. n. 2492/2016).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000 quanto al rapporto tra parte attrice e parte convenuta(tenuto conto anche della domanda riconvenzionale proposta da parte attrice, per oltre 180.000 €) e quello compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000 quanto al rapporto tra convenuta e terza chiamata(importo del decreto ingiuntivo poco superiore ad € 30.000), procedendo ad una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono stata depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.

P. Q. M.



Sentenza n. 2402/2018 pubbl. il 19/09/2018

RG n. 17422/2013

Repert. n. 5826/2018 del 19/09/2018

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta l'opposizione proposta dalla SOCIETA' CALZATURIFICIO ~~XXX~~ srl nei confronti della ~~YYY~~ I srl avverso il decreto ingiuntivo n. 4863 emesso dal Tribunale di Firenze in data 29.7.2013, che integralmente conferma;

rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice;

condanna la SOCIETA' CALZATURIFICIO ~~XXX~~ srl alla rifusione, in favore della ~~YYY~~ I srl, delle spese processuali che si liquidano, complessivamente, in € 11.270 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;

condanna la SOCIETA' CALZATURIFICIO ~~XXX~~ srl alla rifusione, in favore della ~~ZZZ~~ srl, delle spese processuali che si liquidano, complessivamente, in € 6.566 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Firenze, 18.IX.2018

Il Giudice

-dr. Massimo Maione Mannamo-

